



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

ESENTERi
ne

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREA SCALDAFERRI

- Presidente -

Dott. MAURO DI MARZIO

- Consigliere -

Dott. MARCO MARULLI

- Rel. Consigliere -

Dott. GIULIA IOFRIDA

- Consigliere -

Dott. FRANCESCO TERRUSI

- Consigliere -

Oggetto

SEPARAZIONE
DIVORZIO

Ud. 28/05/2019 - CC

R.G.N. 26210/2017

Don 23024

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 26210-2017 proposto da:

DF

, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA GIOVANNI RANDACCIO, 1, presso lo studio
dell'avvocato LEONARDO MUSA, rappresentata e difesa
dall'avvocato MARILENA PODDI;

- *ricorrente* -*contro*

FA, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ADA
VALENTE;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 794/2017 della CORTE D'APPELLO di
LECCE, depositata il 27/07/2017;

In caso di diffusione del
presente provvedimento
ommettere la generalità e
gli altri dati identificativi,
e, nonna, dell'art. 52
d.lgs. 100/00 in quanto:

☒ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☐ imposto dalla legge

LE FONTE CANCELLERIA
MUSE, TERRUSI

My

civ. per aver violato il principio del prudente apprezzamento nel vagliare le risultanze probatorie.

Al proposto ricorso resiste l'intimato con controricorso.

Memorie di entrambe le parti ex art. 380-*bis* cod. proc. civ.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo è infondato laddove deduce – pur se non individuandone correttamente il parametro di riferimento, giacché detto vizio avrebbe dovuto essere dedotto, giusta SS.UU. 8053 e 8054 del 2014, in guisa di violazione di legge – un vizio di contraddittorietà della motivazione, giacché la Corte d'Appello, pur rilevando la detta condizione areddituale in capo alla ricorrente, non ha disposto la revoca dell'assegno, ma ne ha confermato la misura nei limiti che già il Tribunale, dando atto degli esiti delle investigazioni di polizia tributaria, confermati anche a seguito delle ulteriori indagini disposte a chiarimento in sede di appello, aveva giudicato congrui, tenendo presente anche la potenziale capacità di guadagno della ricorrente, e che tali sono stimati anche dal decidente del grado, sicché il discorso motivazionale non registra quel contrasto tra proposizioni inconciliabili, in cui si risolve il vizio denunciato, ma si sviluppa in modo logico e del tutto coerente; il motivo è viceversa inammissibile laddove evidenzia un vizio di valutazione del materiale probatorio, non costituendo notoriamente fonte di omesso esame di un fatto decisivo l'omesso o carente esame di elementi istruttori.

3. Infondato deve pure stimarsi il secondo motivo di ricorso, essendo questa Corte pervenuta a conciliare il principio della normale retroattività della statuizione giudiziale di riduzione al momento della domanda con i principi d'irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità delle somme corrisposte a titolo di mantenimento, che hanno natura alimentare, sul filo della considerazione «che la parte che

abbia già ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni previste dalla sentenza di separazione non può essere costretta a restituirle, né può vedersi opporre in compensazione, per qualsivoglia ragione di credito, quanto ricevuto a tale titolo, mentre ove il soggetto obbligato non abbia ancora corrisposto le somme dovute, per tutti i periodi pregressi tali prestazioni non sono più dovute in base al provvedimento di modificazione delle condizioni di separazione» (Cass., Sez. I, 10/12/2008, n. 28987), di guisa che non è perciò censurabile l'adesione che a detto indirizzo mostra di prestare la decisione in esame, non aparendo, peraltro, significativo a giudizio del collegio il diverso orientamento che questa Corte, pur dichiarando di aderire al precedente di segno contrario dianzi citato, ha altrove ritenuto di enunciare (Cass., Sez. VI-I, 20/07/2015, n. 15186).

4. Inammissibile deve giudicarsi, da ultimo, il terzo motivo di ricorso, poiché, fermo in principio che la pretesa violazione del principio del prudente apprezzamento si rende configurabile solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass., Sez. III, 10/06/2016, n. 11892), la rassegnata doglianza, lungi dall'illustrare in che modo il decidente sarebbe incorso nella pretesa violazione della norma rubricata, si traduce nell'indiretta perorazione a rinnovare in questa sede – e quindi inammissibilmente – l'apprezzamento delle risultanze di fatto a cui ha proceduto il decidente del grado.

5. Il ricorso va dunque respinto.

6. Spese alla soccombenza.

7. Ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

PQM

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 3200,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

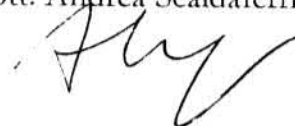
Dispone omettersi in caso di pubblicazione della presente sentenza ogni riferimento ai nominativi e agli altri elementi identificativi delle parti.

Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il giorno 28.5.2019.

Il Presidente

Dott. Andrea Scaldaferri



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

001

16 SET. 2019



Il Procuratore Generale
L. L. PASSINETTI

